

**ATTO COSTITUTIVO**  
**"\_DOGFORLIFE ODV\_"**



L'anno 2023, il giorno 25 del mese di LUGLIO, a GELA – CL in Via Ossidiana n. 27 sono presenti i signori:

- 1) **GIURATO GIACOMO** nato a GELA-CL il 21/04/1966 residente a GELA-CL in via FERRANDINA N. 16 Cod. Fisc. GRTGCM66D21D960A;
- 2) **GIURATO VALERIA** nato a GELA-CL il 21/08/1998 residente a GELA-CL in via FERRANDINA N. 16 Cod. Fisc. GRTGVLR98M61D960Q
- 3) **DI DIO ROCCO** nato a GELA-CL il 09/10/1993 residente a GELA-CL in via Via Settefarine, 33 Cod. Fisc. DDIRCC93R09D960H
- 4) **GIURATO MARGHARET DESIREE SAVIANA** nato a CALTAGIRONE-CT il 07/12/1980 residente a GELA-CL in viale Mazara del Vallo n. 46 Cod. Fisc. GRTMGH80T47B428J;
- 5) **CALLERI CARMELA** nata ad AVOLA-SR il 13/06/1966 residente a GELA-CL in via FERRANDONA N. 16 Cod. Fisc. CLLCML66H53A522R;

I presenti chiamano a svolgere la funzione di presidente dell'assemblea costitutiva il Sig. GIURATO GIACOMO il quale accetta e nomina la Sig.ra GIURATO VALERIA quale segretario.

Tra i presenti riuniti in assemblea è costituita, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore e ss.mm e ii.) e del codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'associazione senza fini di lucro denominata "**DOGFORLIFE ODV**", di seguito denominata "associazione".

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "**DOGFORLIFE ODV Ente del Terzo Settore**".

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:  
(eliminare l'attività non di interesse):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Atto Costitutivo "**DOGFORLIFE ODV ENTE DEL TERZO SETTORE**"

- k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- n) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- p) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- q) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- r) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- s) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- t) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- u) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- w) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- x) prestare assistenza, in ogni sua forma, anche a soggetti portatori di handicap e non, o comunque bisognosi, con il fine di aiutarli a svolgere le normali attività di vita, di studio e di lavoro.
- y) realizzare e promuovere studi, attività di ricerca e conoscenza che riguardino l'integrazione degli aspetti psicologici, spirituali e corporei della persona al fine dell'armonico sviluppo ed espressione della personalità;
- z) istituire centri di accoglienza e/o di assistenza e/o a carattere ricreativo e/o strutture residenziali;
- aa) elaborare, promuovere e realizzare progetti, nonché iniziative scientifiche e formative, in un'ottica interculturale, nei seguenti settori:
- bb) Psicologia, Psicoterapia, Pet Therapy, Pet Relationship e tutte quelle attività svolte a vantaggio degli esseri umani e attuate con impiego di animali, focalizzate alla salutogenesi e benessere umani e alla tutela del benessere degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento alla bioetica medica nelle predette attività;
- cc) L'Associazione intende operare nel campo della formazione professionale in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale, con lo scopo di diffondere una cultura psicologica e bioetica nella rete sociale e di favorire l'acquisizione di specifiche competenze da parte di chi opera professionalmente nei contesti relazionali mediante l'articolazione di percorsi formativi diversificati, orientati alla formazione permanente e continua.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può:

- a) realizzare incontri informativi, conferenze, seminari, giornate di studio, destinati sia a fornire orientamenti a coloro che intendano dedicarsi allo studio della Psicologia, Psicoterapia, Pet Therapy, Pet Relationship e Bioetica Animale, sia a favorire l'interazione di studiosi di varie discipline al fine di formare gruppi stabili di ricerca e di iniziativa;

- b) programmare e realizzare corsi di formazione e aggiornamento per studenti; per il personale direttivo, ispettivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; per medici, psicologi, psicoterapeuti, counselor, veterinari, operatori sanitari e ambientali, allevatori di animali, in particolare da affezione e compagnia, operatori di Pet Therapy, Pet Relationship e tutte quelle attività svolte a vantaggio di esseri umani e attuate con impiego di animali, nonché a quanti dimostrino interesse ad acquisire sia una preparazione generale, relativa ai fondamenti teorici e alle nozioni base delle discipline di cui all'art. 3 del presente Statuto, sia una preparazione più specifica, conforme alle varie specializzazioni e ai diversi campi di attività, nonché corsi di orientamento o di formazione professionale in ogni materia attinente alle finalità proprie dell'Associazione;
- c) organizzare convegni di studi, quali momenti di confronto critico e di verifica delle ricerche intraprese, destinati altresì a promuovere la discussione pubblica e a favorire la sensibilizzazione delle persone e dell'opinione pubblica;
- d) produrre pacchetti formativi, anche in forma multimediale, da fornire ad enti ed istituzioni pubbliche e private che ne facciano richiesta;
- e) realizzare pubblicazioni e collane, nonché prodotti audiovisivi e informatici sui temi che formano oggetto degli scopi e delle attività statutarie;
- f) realizzare ricerche e indagini conoscitive, da perseguire anche attraverso la concessione di borse di studio;
- g) promuovere e curare la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di qualsiasi materiale documentario nel campo degli scopi e delle attività statutarie, anche attraverso la costituzione di un'apposita banca dati e di una biblioteca;
- h) instaurare relazioni di collaborazione culturale e scientifica, anche a carattere sistematico, con Istituzioni scientifiche e Amministrazioni pubbliche operanti in settori di comune interesse;
- i) collaborare e operare in collegamento, anche attraverso la stipula di convenzioni, con Istituzioni pubbliche e private che condividano le finalità dell'Associazione, nonché partecipare a concorsi presso Enti pubblici per la realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione può elaborare un programma-territorio per specifici interventi a carattere psico-sociale, nell'ambito degli scopi istituzionali di solidarietà; in particolare:

- a) elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla salutogenesi e benessere umani, con l'aiuto ed il supporto degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, disabili, anziani, etc.) anche e soprattutto in situazioni o contesti di emergenza-urgenza;
- b) favorire e realizzare centri di assistenza educativa, ricreativa e/o di qualsiasi altro tipo, anche residenziale, che possa accogliere i soggetti più deboli, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie;
- c) elaborare e realizzare progetti di Pet Therapy volti a favorire, attraverso percorsi didattico-formativi, e/o psicologici e/o psicoterapeutici e/o riabilitativi, l'integrazione sociale e professionale dei soggetti più deboli, in particolare minori e disabili; nonché dei soggetti affetti da Disturbi Mentali inquadrabili nelle tipologie di cui alla classificazione del DSM-IV e successive modifiche.

L'Associazione intende operare nel campo della formazione professionale in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale, con lo scopo di diffondere una cultura psicologica e bioetica nella rete sociale e di favorire l'acquisizione di specifiche competenze da parte di chi opera professionalmente nei contesti relazionali mediante l'articolazione di percorsi formativi diversificati, orientati alla formazione permanente e continua.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017

L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea. Lo statuto è reso parte integrante del presente atto allegato alla lettera "A".

Nel corso dell'Assemblea sono nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

GIACOMO GIURATO  
VALERIA GIURATO  
CARMELA CALLERI  
ROCCO DI DIO  
MARGHARET DESIREE SAVIANA GIURATO

Tutti gli eletti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili.

Il Consiglio Direttivo così costituito elegge in prima adunanza il Presidente, nella persona del Sig. **GIACOMO GIURATO**, il Vice-Presidente, nella persona del Sig.ra **VALERIA GIURATO** ed il Segretario, nella persona del Sig. **CARMELA CALLERI**, che hanno accettato l'incarico, e assolverà gli obblighi come da statuto.

Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica per 3 anni.

Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2023. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

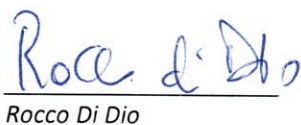
Letto, approvato e sottoscritto

Gela, 25/07/2023

Firma

  
Giacomo Giurato

  
Valeria Giurato

  
Rocco Di Dio

  
Carmela Calleri

  
Margharet Giurato

  
Ufficio Provinciale di Gela  
Reg. al N° 252 Serie 3 del 01 AGO 2023  
Esatto € ESSENCE

L'ADDETTO AL SERVIZIO  
(Adria Bussone)



Atto Costitutivo "DOG4LIFE ODV ENTE DEL TERZO SETTORE"



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 5 DEL D. LGS. 117/17  
ESENTE DA IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 3 DEL D. LGS. 117/17

## STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "DOGFORLIFE – ODV"

### ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

È costituita l'associazione denominata **"DOGFORLIFE – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** con sede legale in GELA-CL in Via Ossidiana n. 27. L'Associazione può fare uso della denominazione in forma abbreviata **"DOGFORLIFE ODV"**.

L'Associazione è autonoma ed indipendente;

La durata dell'Associazione è illimitata.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

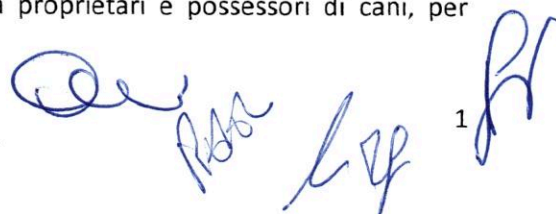
Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, sostenitori, membri onorari, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### ARTICOLO 2 FINALITA'

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, quali la Pet Therapy e la preparazione di cani per l'assistenza a persone diversamente abili.

L'Associazione, ispirandosi a principi di solidarietà sociale, è stata costituita con lo scopo di realizzare all'interno dei canili programmi di recupero comportamentale a favore dei cani ospiti dei rifugi. Secondo quanto disciplinato dall'Atto Costitutivo "l'Associazione ha inoltre per scopo quello di addestrare cani provenienti da canili e/o rifugi presenti sul territorio nazionale per destinarli ad attività di pet therapy presso case di riposo, strutture psichiatriche, luoghi di degenza, comunità per disabili, comunità per minori e scuole. L'Associazione ha altresì lo scopo di addestrare cani d'ausilio da destinare a disabili motori e/o soggetti il cui handicap inficia una sufficiente autonomia. I cani, da pet therapy o d'ausilio, addestrati dall'Associazione, qualora richiesti, verranno affidati a privati o associazioni previa debita verifica dell'idoneità del luogo e delle condizioni di custodia dell'animale. L'Associazione si impegna a collaborare con soggetti privati affetti da disabilità o limitazioni motorie, già proprietari e possessori di cani, per preparare gli animali a divenire cani d'ausilio.

 1

### ARTICOLO 3 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, l'Associazione potrà:

- a) istruire centri di istruzione e formazione cinofili per istruttori, conduttori e educatori del cane, scuole di addestramento fondate sulle conoscenze della etologia canina e i metodi di addestramento gentile per cani che svolgeranno servizi sociali e cioè saranno impiegati in protezione civile, nell'assistenza di perone disabili, nell'assistenza ai non vedenti, ai non udenti, alle vittime vulnerabili di reatoed in attività di tipo sociale in genere.
- b) promuovere, propagandare, sviluppare, coordinare con l'ausilio e sotto la supervisione di personale medico specializzato, iniziative di pet therapy (interventi assistiti con animali, mediazione animale).
- c) svolgere servizi di protezione civile con cani addestrati allo scopo, a titolo di volontariato.
- d) istituire i propri centri permanenti e non di primo intervento in caso di calamità naturali.
- e) prendere iniziative di divulgazione dell'etologia canina sul territorio nazionale in collaborazione con forze presenti nella società civile, nelle scuole con i provveditorati agli studi, con gli enti locali e con

 2

gli enti che operano in ambiti simili per contribuire a progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività sociali.

- f) organizzare convegni, riunioni, collettivi di lavoro, stage, campi, corsi, centri di studio, circoli e comitati culturali e ricreativi o d'assistenza, manifestazioni, fiere e dimostrazioni al fine di promuovere e propagandare, anche in campo nazionale la collaborazione fra l'uomo e il cane, sia presso la propria sede e sia al di fuori di essa, presso impianti sportivi, locali pubblici e privati.
- g) realizzare attività di servizi sociali nel campo specifico della cinofilia.
- h) istituire allevamenti canini e ricovero per cani utilizzati per scopi sociali e/o che hanno terminato il proprio operato nelle attività sociali in genere.
- i) promuovere ed aderire ad iniziative volte alla salvaguardia da maltrattamenti degli animali in genere, e dei cani in particolare;
- j) realizzare tutte quelle attività che il comitato direttivo riterrà opportuno al fine di procacciarsi i mezzi necessari per la sovvenzione dei servizi cinofili, sociali e per il benessere della persona, di cui sopra;
- k) realizzare qualsiasi altra iniziativa di volontariato autonoma e/o collegata ai servizi pubblici e privati riconosciuti dalle leggi in materia al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.
- l) prestare assistenza, in ogni sua forma, anche a soggetti portatori di handicap e non, o comunque abbisognevole, con il fine di aiutarli a svolgere le normali attività di vita, di studio e di lavoro.
- m) realizzare e promuovere studi, attività di ricerca e conoscenza che riguardino l'integrazione degli aspetti psicologici, spirituali e corporei della persona al fine dell'armonico sviluppo ed espressione della personalità;
- n) istituire centri di accoglienza e/o di assistenza e/o a carattere ricreativo e/o strutture residenziali;
- o) elaborare, promuovere e realizzare progetti, nonché iniziative scientifiche e formative, in un'ottica interculturale, nei seguenti settori:
  - p) Psicologia, Psicoterapia, Pet Therapy, Pet Relationship e tutte quelle attività svolte a vantaggio degli esseri umani e attuate con impiego di animali, focalizzate alla salutogenesi e benessere umani e alla tutela del benessere degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento alla bioetica medica nelle predette attività;
  - q) Bioetica animale, con riferimento alle questioni etiche e giuridiche attinenti alle relazioni tra l'uomo e le altre specie, in modo peculiare gli animali da compagnia e di affezione, in rapporto con la bioetica ambientale e i modelli culturali e normativi che presidono al comportamento umano nei confronti dell'ambiente naturale.
- r) L'Associazione intende operare nel campo della formazione professionale in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale, con lo scopo di diffondere una cultura psicologica e bioetica nella rete sociale e di favorire l'acquisizione di specifiche competenze da parte di chi opera professionalmente nei contesti relazionali mediante l'articolazione di percorsi formativi diversificati, orientati alla formazione permanente e continua.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può:

- a) realizzare incontri informativi, conferenze, seminari, giornate di studio, destinati sia a fornire orientamenti a coloro che intendano dedicarsi allo studio della Psicologia, Psicoterapia, Pet Therapy, Pet Relationship e Bioetica Animale, sia a favorire l'interazione di studiosi di varie discipline al fine di formare gruppi stabili di ricerca e di iniziativa;

- b) programmare e realizzare corsi di formazione e aggiornamento per studenti; per il personale direttivo, ispettivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; per medici, psicologi, psicoterapeuti, counselor, veterinari, operatori sanitari e ambientali, allevatori di animali, in particolare da affezione e compagnia, operatori di Pet Therapy, Pet Relationship e tutte quelle attività svolte a vantaggio di esseri umani e attuate con impiego di animali, nonché a quanti dimostrino interesse ad acquisire sia una preparazione generale, relativa ai fondamenti teorici e alle nozioni base delle discipline di cui all'art. 3 del presente Statuto, sia una preparazione più specifica, conforme alle varie specializzazioni e ai diversi campi di attività, nonché corsi di orientamento o di formazione professionale in ogni materia attinente alle finalità proprie dell'Associazione;
- c) organizzare convegni di studi, quali momenti di confronto critico e di verifica delle ricerche intraprese, destinati altresì a promuovere la discussione pubblica e a favorire la sensibilizzazione delle persone e dell'opinione pubblica;
- d) produrre pacchetti formativi, anche in forma multimediale, da fornire ad enti ed istituzioni pubbliche e private che ne facciano richiesta;
- e) realizzare pubblicazioni e collane, nonché prodotti audiovisivi e informatici sui temi che formano oggetto degli scopi e delle attività statutarie;
- f) realizzare ricerche e indagini conoscitive, da perseguire anche attraverso la concessione di borse di studio;
- g) promuovere e curare la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di qualsiasi materiale documentario nel campo degli scopi e delle attività statutarie, anche attraverso la costituzione di un'apposita banca dati e di una biblioteca;
- h) instaurare relazioni di collaborazione culturale e scientifica, anche a carattere sistematico, con Istituzioni scientifiche e Amministrazioni pubbliche operanti in settori di comune interesse;
- i) collaborare e operare in collegamento, anche attraverso la stipula di convenzioni, con Istituzioni pubbliche e private che condividano le finalità dell'Associazione, nonché partecipare a concorsi presso Enti pubblici per la realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione può elaborare un programma-territorio per specifici interventi a carattere psico-sociale, nell'ambito degli scopi istituzionali di solidarietà; in particolare:

- a) elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla salutogenesi e benessere umani, con l'aiuto ed il supporto degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, disabili, anziani, etc.) anche e soprattutto in situazioni o contesti di emergenza-urgenza;
- b) favorire e realizzare centri di assistenza educativa, ricreativa e/o di qualsiasi altro tipo, anche residenziale, che possa accogliere i soggetti più deboli, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie;
- c) elaborare e realizzare progetti di Pet Therapy volti a favorire, attraverso percorsi didattico-formativi, e/o psicologici e/o psicoterapeutici e/o riabilitativi, l'integrazione sociale e professionale dei

soggetti più deboli, in particolare minori e disabili; nonché dei soggetti affetti da Disturbi Mentali inquadrabili nelle tipologie di cui alla classificazione del DSM-IV e successive modifiche.

#### **ARTICOLO 4 ATTIVITÀ DIVERSE**

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi di legge, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Le attività diverse sono considerate strumentali quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali e lo svolgimento delle attività di interesse generale.

#### **ARTICOLO 5 ASSOCIATI**

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, nonché le persone fisiche che, fattane richiesta, saranno nominate tali dal Consiglio

Direttivo, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura. La delibera è inappellabile.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati; chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prima successiva convocazione.

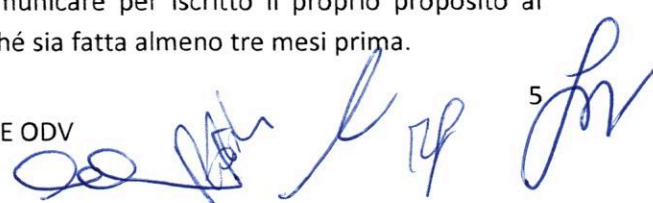
#### **ARTICOLO 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Ciascun Associato maggiore di età, ed iscritto da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli Associati, ed in regola con l'iscrizione e con i relative pagamenti, ha diritto di voto per ogni materia riservata dal presente Statuto all'assemblea. Ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale, nei termini e con le modalità previste, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione. Gli Associati devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento dell'Associazione, ove approvato. Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

#### **ARTICOLO 7 RECESSO ED ESCLUSIONE**

L'Associato che intenda recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

The bottom right of the page features several handwritten signatures in blue ink. To the right of the signatures, the number '5' is handwritten.

L'Assemblea decide inappellabilmente l'esclusione di associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

#### **ARTICOLO 8 ONORARI E SOSTENITORI**

Il Consiglio Direttivo può nominare Sostenitori e Onorari dell'Associazione.

Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione. Sono Onorari dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e gli esperti nelle materie di interesse dell'associazione, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemeritenze per la sua promozione e valorizzazione.

#### **ARTICOLO 9 VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite anche annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi dell'associazione nello svolgimento delle loro funzioni. Il tutto nei limiti e in rispetto a quanto previsto

dall'art. 17 D.Lgs 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

## **ARTICOLO 10 ORGANI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente Segretario con funzioni di Tesoriere
- il Comitato tecnico-scientifico;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;

Sono Uffici dell'Associazione, ove istituiti ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, il tutto nei limiti di quanto previsto per l'attività di volontario di cui all'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Non può essere membro degli Organi e degli Uffici dell'Associazione, come sopra individuati, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero chi ha subito sentenze di condanna passate in giudicato.

I componenti degli organi dell'Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi in conflitto con quelli dell'Associazione stessa; essi devono dichiarare la loro condizione prima della deliberazione e si considerano comunque presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

## **ARTICOLO 11 ASSEMBLEA**

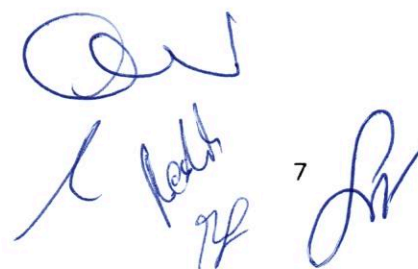
Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti, e che siano iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;



- b) il bilancio consuntivo;
- c) l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) la responsabilità dei componenti degli organi sociali, promuovendo, ove necessario, azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'esclusione degli associati, ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto;
- f) la nomina e la revoca, ove previsto, dell'organo di controllo ovvero il revisore legale dei conti, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto;
- g) l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) eventuali altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, ovvero che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

## **ARTICOLO 12 ASSEMBLEA**

### **Convocazione e quorum**

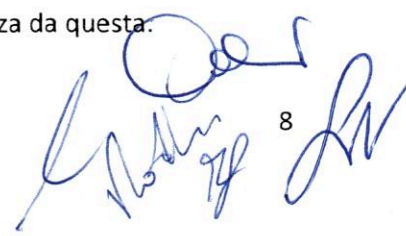
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, su deliberazione del Consiglio stesso, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente alla convocazione provvederà il Vice Presidente, ovvero il Consigliere più anziano d'età.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno la metà degli associati; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo, ove nominato, ovvero il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione.

La convocazione avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati (cinque) giorni prima della data fissata. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, nei limiti di cui infra, tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo – che può essere presso la sede dell'Associazione o in altro luogo stabilito nell'avviso di convocazione, purché in Italia - e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.



Ogni Associato maggiore d'età, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, iscritto da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati, ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di 3 (tre).

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della di almeno la metà degli associate aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto dell'Associazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Le deliberazioni inerenti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, sono validamente adottate dall'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Delle Assemblee è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario della riunione, dal medesimo Presidente individuato.

È ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire

in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

### **ARTICOLO 13 CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Composizione e competenze**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, scelti anche tra soggetti esterni all'Associazione, fermo restando che la maggioranza dei membri deve essere scelta tra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori, e possono essere confermati.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività.

In particolare provvede a:

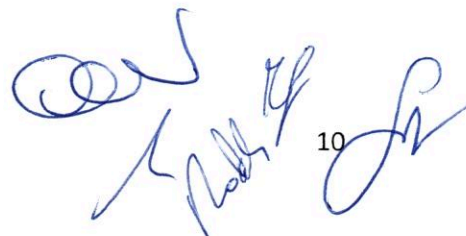
- a) approvare il bilancio consuntivo, da presentare all'assemblea per la definitiva approvazione;
- b) approvare il bilancio preventivo;
- c) approvare i regolamenti dell'Associazione, ove opportuno;
- d) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo dell'Associazione, in relazione allo sviluppo delle attività;
- e) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività dell'Associazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- f) nominare, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente;
- g) nominare, ove opportuno, il Segretario Generale e il Tesoriere dell'associazione, anche tra estranei, determinandone funzioni e durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto;
- h) deliberare la quota associativa annuale dovuta da ogni associato, stabilendone termini e modalità di versamento;
- i) svolgere ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ARTICOLO 14 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Convocazione e quorum



10

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in caso di assenza od impedimento del Presidente alla convocazione provvederà il Vice Presidente, ovvero il Consigliere più anziano d'età.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 3 (tre) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo – che può essere presso la sede dell'Associazione o in altro luogo stabilito nell'avviso di convocazione, purché in Italia - e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

## **ARTICOLO 15 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno, è anche Presidente dell'Associazione ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Il Presidente resta in carica 3 (tre) esercizi e comunque decade con il Consiglio Direttivo che lo ha eletto; può essere confermato per un solo ulteriore mandato consecutivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Egli, inoltre, sovrintende il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

## **ARTICOLO 16**

### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'assemblea, ove lo ritenga opportuno e comunque ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 30 c. 2 D.Lgs. 117/2017, nomina un organo di controllo, anche monocratico, che resta in carico per 3 (tre) esercizi. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto esul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano raggiunti i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea provvederà alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo. Detta a nomina è altresì dell'obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto.

## **ARTICOLO 17**

### **SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE**

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, può nominare, scegliendoli anche fra soggetti estranei all'associazione, un Segretario Generale ed un Tesoriere; al momento della nomina il Consiglio Direttivo determina natura e durata dell'incarico.

Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'Associazione e collabora con il Consiglio Direttivo ai fini del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima, provvedendo alla gestione organizzativa ed amministrativa della Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti

necessari per la loro concreta attuazione e dando esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni degli organi della Associazione.

Il Tesoriere ha il compito di assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le attività che attengano la gestione economica dell'Associazione, sovrintende all'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

## **ARTICOLO 18 RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) contributi di enti o istituzioni private;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- h) i proventi delle attività di interesse generale;
- i) i proventi delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- l) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- m) dall'attività di raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste

in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi di legge.

L'Associazione gestirà le proprie risorse in maniera efficace ed efficiente, garantendo la trasparenza, anche ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti, ai fini dei perseguire lo scopo di cui all'articolo 2 e della realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

## **ARTICOLO 19 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio avverrà entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 4 del presente statuto, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea approverà il bilancio sociale, redatto ai sensi di legge.

Ove sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 14 comma 2, del D.Lgs. 117/2017, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo,

ai dirigenti, nonché agli associati dovranno essere in ogni caso pubblicati annualmente e tenuti aggiornati nel proprio sito internet.

## **ARTICOLO 20 PATRIMONI DESTINATI**

Il Consiglio Direttivo può istituire patrimoni destinati e dedicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile, così come fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento o autofinanziamento della Associazione, anche con funzione di garanzia. In ogni caso, detti fondi potranno essere creati esclusivamente nell'ambito degli scopi dell'Associazione, ed eventuali avanzi non potranno essere distribuiti.

Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Associazione.

## **ARTICOLO 21 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati, dei sostenitori e degli onorari;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove istituito.

L'Associazione deve tenere inoltre il registro dei volontari, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri, documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 22 SCIoglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria che nomina anche il Liquidatore, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore che svolgano finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ARTICOLO 23 CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del terzo Settore e del Codice Civile, in quanto compatibili.

F.to